



00082-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giuseppe De Marzo	- Presidente -	Sent. n. sez. <sup>1950</sup> /2020
Michele Romano		PU - 01/12/2020
Matilde Brancaccio		
Giuseppe Riccardi	- Relatore -	R.G.N. 5814/2020
Giovanni Francolini		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 06/06/2019 della Corte di Appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;  
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,  
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori,  
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa il 06/06/2019 la Corte di Appello di Trieste ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Trieste il 11/11/2014 nei confronti di (omissis) per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualità di amministratore della (omissis) s.r.l., fallita il (omissis) ., distratto somme di denaro della società; in parziale riforma, ha ridotto le pene accessorie fallimentari.

68

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) , Avv. (omissis) , deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Sostiene che l'imputato è stato ritenuto responsabile della contestata distrazione di €52.000,00, per pagamento di contributi personali INPS, comprovata "dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti", ma che la motivazione sarebbe illogica, implicando una inversione dell'onere della prova, e incorrerebbe in errore quando omette di considerare che le somme distratte potevano ritenersi frutto del compenso dell'amministratore che, sebbene non ancora deliberato dai soci gli spettava, e che, in assenza di contestazioni, poteva essere correttamente acquisito con queste modalità.

In particolare, è già indicato nell'imputazione che i denari della società sarebbero stati impiegati proprio per pagare i contributi personali dell'amministratore; quanto all'incasso a titolo personale di somme versate da debitori della società, trattenute dall'amministratore a rimborso di propri prestiti, non verrebbe in rilievo la postergazione, che riguarda i prestiti del socio alla società, mentre nella fattispecie si trattava di anticipazioni effettuate dall'amministratore per le necessità immediate della società; infine, quanto ai canoni locatizi, l'assunzione a carico della società costituirebbe un *fringe benefit* rientrante nel compenso dell'amministratore, che gli spetta anche se non è stato deliberato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre a proporre doglianze eminentemente di fatto, è manifestamente infondato, ed è altresì generico, intrinsecamente, essendo declinato sulla base di motivi scarni ed eccessivamente sintetici, privi della indicazione degli elementi a sostegno delle proprie affermazioni, ed estrinsecamente, in quanto ripropositivo di questioni già oggetto di esame da parte del giudice dell'impugnazione.

2. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua *genericità*, come *intrinseca indeterminatezza* delle doglianze, ma anche per la *manca di correlazione* tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di *specificità*, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (*ex multis*, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato,

Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945).

La specificità dei motivi implica, dunque, che il ricorrente abbia soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, e non si confronta concretamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le medesime doglianze già proposte con l'appello.

3. Sotto il diverso profilo di inammissibilità censurata, la doglianza con cui si contesta la logicità della motivazione con riferimento alla distrazione delle somme societarie destinate al pagamento dei contributi personali dell'imputato, poiché sarebbe già indicata nell'imputazione la destinazione delle somme, è manifestamente infondata.

Sul punto, nel rammentare il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare), va evidenziato che la destinazione delle somme è sì indicata già nell'imputazione - e, del resto, risulta essere stata confermata dallo stesso imputato -, ma non è idonea ad elidere la rilevanza penale della distrazione.

In altri termini, non è l'assolvimento dell'onere di indicare la destinazione dei beni sociali ad elidere la tipicità della condotta di distrazione, bensì la dimostrazione che i beni sociali siano stati impiegati per comprovate finalità societarie; e, nella fattispecie, è pacifico che l'impiego di somme di denaro della società per il versamento dei contributi previdenziali *personali* dell'imputato

integra una distrazione; laddove l'indicazione della concreta destinazione delle somme è suscettibile soltanto di chiarire il concreto impiego dei beni per finalità estranee alla vita societaria.

3.1. Con riferimento all'incasso di somme versate dai debitori della società, il ricorrente ha sostenuto di averle trattenute per il rimborso di propri prestiti, per i quali non opererebbe la postergazione dei crediti.

La doglianza è manifestamente infondata, in quanto non è stato documentato alcun finanziamento dell'imputato in favore della società, e non è sufficiente una generica indicazione dell'esistenza di un credito.

Al riguardo, va ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale, è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori (Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712); debito effettivo, nella fattispecie, oggetto di mera asserzione labiale, ma del tutto indimostrato nella sua esistenza e consistenza.

In ogni caso, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, anche la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577).

3.2. Infine, con riferimento ai canoni locatizi a carico della società, il ricorrente ha sostenuto trattarsi di parte del compenso a lui spettante, sotto forma di *fringe benefits*, quale amministratore della fallita.

Tuttavia, premesso che la somma di oltre 17 mila euro era stata impiegata per il pagamento dei canoni di locazione di ben tre appartamenti, utilizzati non solo dall'imputato, ma anche dal cugino (omissis), non risulta alcuna delibera assembleare che abbia riconosciuto all'amministratore - né, tanto meno, ai propri collaboratori (ammesso che il cugino lo fosse, in assenza di qualsiasi legame documentato con la società) - tale *benefit* economico (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767: "*integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'an, non è determinato anche nel quantum*" ).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 01/12/2020

Il Consigliere estensore  
Giuseppe Riccardi

*Giuseppe Riccardi*

Il Presidente  
Giuseppe De Marzo

*Giuseppe De Marzo*

